



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 133

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE NORMATIVA 2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, COMMA 2 - ADOZIONE DEFINITIVA.

Il giorno 06.10.2026 ad ore 18:24 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BERTOLDI SARA

BORTOLOTTI GIULIA

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

CASONATO GIULIA

CEKO KRISTOFOR

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MALAJ SPARTAK

MARGONI MARTINA

MASON GIACOMO

MORANDUZZO DEVID

RISATTI STEFANO

SANI ROBERTO

SEMBENOTTI MARCO

SERRA NICOLA

SHERO XHEIK

TARTER ALESSIA

TOMASI RENATO

URBANI GIUSEPPE

VOYAT ALEX

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

DI PIPPO ERRICO

FRIZZERA GIANNA

GEAT CLAUDIO

PEDROTTI ALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 5422/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione 24 giugno 2026 n. 107, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) denominata "Variante normativa 2026" secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 2 della Legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015;

atteso che la Variante al P.R.G. in oggetto si è resa necessaria per modificare le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Trento, in adeguamento a:

- sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 – Reg. n. 3541/2024, pubblicata in data 23 febbraio 2026;
- disposizioni normative introdotte nella L.P. n. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025 n. 3;
- disposizioni normative provinciali sovraordinate di cui all'art. 120 della L.P. n. 15/2015, con conseguente semplificazione normativa ai sensi dell'art. 17 L.P. n. 15/2015;

precisato che le modifiche degli articoli delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigenti conseguenti alla sopracitata sentenza del Consiglio di Stato vengono introdotte ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "*varianti adottate in caso di motivata urgenza*" per i motivi di seguito elencati:

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 ha accertato in via definitiva la non conformità del P.R.G. vigente (nello specifico l'art. 71 e l'art. 83 bis delle N.T.A.) rispetto agli obblighi di derivazione statale imposti dal D.Lgs. n. 32/1998. La pronuncia ha sancito il conseguente "*obbligo dell'amministrazione comunale di riesercitare il potere mediante la modifica delle richiamate disposizioni delle n.t.a. nel rispetto del vincolo conformativo*". L'urgenza discende pertanto dal dovere istituzionale di dare tempestiva esecuzione a un ordine del giudice amministrativo, ponendo fine a un'inadempienza esplicitamente censurata;
- la sentenza del Consiglio di Stato, accertando la non conformità del P.R.G. vigente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 32/1998, ha evidenziato come l'Amministrazione comunale non abbia ottemperato all'obbligo di individuare i criteri e i requisiti per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti (art. 71 e art. 83 bis N.T.A.). Tale carenza normativa si traduce nell'attuale e oggettiva impossibilità, per il Comune, di istruire e valutare legittimamente qualsivoglia nuova istanza nel settore, determinando una sostanziale paralisi dell'azione amministrativa sull'intero territorio comunale. La procedura urgente si rende pertanto strettamente necessaria non per assentire specifiche localizzazioni (che restano subordinate all'applicazione dei futuri criteri generali), ma per colmare tempestivamente un vuoto regolamentare sanzionato dal Giudice Amministrativo, ripristinando così le condizioni per il corretto e legittimo esercizio delle funzioni di governo del territorio. Il prolungarsi di tale stallo esporrebbe peraltro l'Amministrazione a potenziali e generalizzati contenziosi (per illegittimo arresto procedimentale) da parte di chiunque intenda operare in tale settore economico;
- come evidenziato dal Consiglio di Stato, il quadro normativo in materia (art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. n. 32/1998) prevede che, in caso di inottemperanza dei Comuni nell'individuazione delle aree idonee e dei relativi requisiti, provveda in via sostitutiva la Regione (o Provincia autonoma). Il tempestivo ricorso alla variante urgente è quindi indispensabile per ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e preservare al contempo le prerogative di pianificazione proprie del Comune di Trento, prevenendo interventi commissariali o sostitutivi;
- l'attuale assenza di aree specificamente destinate ai servizi di distribuzione carburanti (omissione censurata per l'art. 71 delle N.T.A.) si pone in netto contrasto con l'esigenza di razionalizzazione della rete e con il principio di liberalizzazione del settore. La procedura urgente si rende indispensabile per sbloccare un'intera tipologia di attività produttiva sul territorio comunale, consentendo il libero esercizio delle libertà economiche;

posto invece che le modifiche degli articoli delle norme tecniche di attuazione del

P.R.G. vigente in adeguamento alle disposizioni normative provinciali sovraordinate vengono introdotte ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. e) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 *"varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento"*;

preso atto che dal giorno 30 giugno al giorno 30 luglio 2026 compreso, periodo di pubblicazione conseguente alla prima adozione della presente Variante, sono pervenute tre osservazioni e che le stesse, come previsto dagli articoli 37 e 39 della Legge provinciale n. 15/2015 sono state messe a disposizione del pubblico per la durata di dieci giorni consecutivi dal giorno 10 agosto al giorno 20 agosto 2026 compreso, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione del P.R.G. interessati dalle osservazioni pervenute in prima istanza, e che alla suddetta pubblicazione non ha fatto seguito alcuna nuova osservazione;

tenuto conto che delle osservazioni pervenute, 1 non è stata accolta perché non coerente con gli obiettivi della Variante e 2 non sono state accolte in quanto necessitano di analisi non compatibili con i tempi della Variante normativa in oggetto, come risulta dalle motivazioni dettagliatamente esposte nell'elaborato Allegato n. 1 *"Osservazioni, parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. e relative controdeduzioni"*, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica;

posto che la deliberazione di adozione preliminare, unitamente alla documentazione relativa alla Variante in esame, è stata trasmessa con prot. n. 263113 di data 29 giugno 2026 al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della Legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015;

rilevato che con nota assunta al prot. n. 268133 in data 3 luglio 2026, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. ha richiesto integrazioni alla documentazione inviata, consistenti nella produzione della documentazione di piano firmata digitalmente, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

posto che con nota prot. n. 271923 del 7 luglio 2026 è stata inviata al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. la documentazione richiesta;

posto altresì che con nota assunta al prot. n. 284820 del 17 luglio 2026 è pervenuta un'ulteriore richiesta di integrazioni da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., che ha sospeso nuovamente i tempi del procedimento, con la quale con riferimento alle disposizioni innovate agli artt. 71 e 83 bis delle N.T.A. si chiedeva che venisse prodotta a fini istruttori *"una rappresentazione cartografica che individui le localizzazioni possibili che la presente variante propone."*;

atteso che si è provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 287568 del 21 luglio 2026, la rappresentazione cartografica richiesta che individua le zone di P.R.G. ove, sulla base delle nuove disposizioni degli artt. 71 e 83 bis introdotte con la Variante in oggetto, è possibile localizzare nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, con successiva trasmissione dei file in formato *.shape* via posta elettronica e dell'elaborato cartografico firmato digitalmente con nota prot. n. 291098 di data 24.07.2026, a integrazione della precedente nota;

atteso che, con nota assunta al prot. n. 307515 di data 10 agosto 2026, è pervenuto il parere n. 22/2026 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della Legge provinciale n. 15/2015 e che tale parere si sostanzia in un documento di 13 pagine, con la formulazione delle osservazioni per la modifica e integrazione della Variante al fine di poter procedere all'adozione definitiva della stessa;

dato atto che i pareri e i rilievi formulati nel parere provinciale sono riportati nel già citato elaborato *"Osservazioni, parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. e relative controdeduzioni"*, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, dove sono specificate le relative precisazioni e controdeduzioni;

dato atto inoltre che, in esito all'accoglimento di osservazioni e di rilievi formulati nel parere provinciale, gli articoli oggetto della Variante normativa 2026 sono stati modificati ove necessario ed è stato modificato lo schema della viabilità principale, come riportato in dettaglio nel citato Allegato n. 1;

considerato che, alla luce delle osservazioni pervenute e del parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., si rende necessario procedere all'adozione definitiva della Variante al P.R.G. in oggetto;

atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 8 e dell'articolo 39, comma 3 della L.P. n. 15/2015, il Comune deve provvedere all'adozione definitiva della Variante al P.R.G. entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della valutazione tecnica della

Provincia, pena l'estinzione di diritto del procedimento e che quindi, nel caso in oggetto, detto termine corrisponde al 9 ottobre 2026;

atteso che le osservazioni pervenute e il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. sono stati illustrati alla Giunta comunale nella seduta del 14 settembre 2026;

dato atto che le osservazioni pervenute e i rilievi formulati nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. sono stati illustrati alla Commissione consiliare per l'urbanistica ed i lavori pubblici nella seduta del 17 settembre 2026 e che la stessa, come risulta dalla nota di cui al prot. n. 349282 di data 21 settembre 2026, non ha ravvisato ragioni ostative alla prosecuzione dell'iter di adozione definitiva della Variante in oggetto;

dato atto che, non rilevandosi modifiche rilevanti rispetto al contenuto della Variante in oggetto in prima adozione, non è stato richiesto parere ai Consigli circoscrizionali;

dato atto che, come richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. nel parere n. 22/2026, si è provveduto a redigere la verifica di assoggettabilità della Variante in oggetto a valutazione ambientale strategica (Allegato n. 6 alla presente deliberazione), ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. e dell'articolo 20 della L.P. n. 15/2015, e che con nota prot. n. 337163 di data 09.09.2026 è stato richiesto parere in merito a tale verifica al Servizio Transizione ecologica, verde e parchi del Comune di Trento, in qualità di struttura ambientale comunale distinta dal soggetto competente alla redazione della Variante medesima;

dato atto che, come risulta dalla nota del 24 settembre 2026 prot. n. 352553, il Servizio Transizione ecologica, verde e parchi non ha rilevato osservazioni relativamente al documento di verifica di assoggettabilità della Variante normativa 2026 a valutazione ambientale strategica redatto dal Servizio Urbanistica e allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 6);

atteso che la Variante normativa 2026 in oggetto ha carattere esclusivamente normativo;

vista la documentazione predisposta dal Servizio Urbanistica costituita dai documenti: "Osservazioni, parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. e relative controdeduzioni" (Allegato n. 1), "Relazione" (Allegato n. 2), "Relazione - testo raffrontato con le modifiche introdotte in adozione definitiva" (Allegato n. 3), "Norme tecniche di attuazione - Testo raffrontato dei soli articoli oggetto di modifica con le modifiche introdotte in adozione definitiva" (Allegato n. 4) e "Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato" (Allegato n. 5), "Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" (Allegato n. 6), che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "Variante normativa 2026";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 09.10.2024 n. 106;
- la Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 s.m. e i.;
- il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m. e i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Trento;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter rispettare la scadenza per l'adozione definitiva della Variante prevista dalla L.P. n. 15/2015 (combinato disposto art. 37, comma 8 e art. 39, comma 3), che stabilisce che il Comune deve provvedere all'adozione definitiva delle varianti al P.R.G. entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della valutazione tecnica della Provincia, pena l'estinzione di diritto del procedimento, termine che, nel caso in oggetto, corrisponde al giorno 9 ottobre 2026;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 36, di cui favorevoli n. 22 (Attolini Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Casonato Giulia, Ceko Kristofor, Chilà Filomena, Dal Ri Alessandro, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Franceschini Silvia, Ianeselli Franco, Malaj Spartak, Risatti Stefano, Sani Roberto, Serra Nicola, Shero Xheik, Tomasi Renato, Zanetti Silvia), contrari n. 1 (Margoni Martina), astenuti n. 13 (Bertoldi Sara, Bortolotti Giulia, De Leo Antonio, Demarchi Andrea, Demattè Daniele, Goio Ilaria, Ioriatti Loris, Mason Giacomo, Moranduzzo Devid, Sembenotti Marco, Tarter Alessia, Urbani Giuseppe, Voyat Alex), non votanti n. 0;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare in via definitiva per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2, lettera a) ed e), nonché dell'articolo 37 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la variante al Piano Regolatore Generale denominata "Variante normativa 2026", predisposta dal Servizio Urbanistica e costituita dai documenti: "Osservazioni, parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. e relative controdeduzioni" (Allegato n. 1), "Relazione" (Allegato n. 2), "Relazione – testo raffrontato con le modifiche introdotte in adozione definitiva" (Allegato n. 3), "Norme tecniche di attuazione - Testo raffrontato dei soli articoli oggetto di modifica con le modifiche introdotte in adozione definitiva" (Allegato n. 4) e "Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato" (Allegato n. 5), "Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" (Allegato n. 6), che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di trasmettere la documentazione relativa alla Variante in argomento, unitamente alla presente deliberazione, alla Giunta provinciale per l'approvazione, come previsto dall'articolo 37, comma 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
3. di dare atto che la Variante in oggetto assume carattere esclusivamente normativo;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).